

Codice A1702A

D.D. 5 giugno 2018, n. 646

Azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino" (NO). Revoca della D.D. n. 587 del 23.05.2018 di sospensione del procedimento di rinnovo della concessione e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo "C".

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 314 del 17.11.1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "San Bernardino" nell'azienda agri-turistico-venatoria omonima, pari ad ettari 1898.21.14, ubicata nei Comuni di Barengo, Briona, Caltignaga e Momo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, fino al 31.01.2005;

viste le determinazioni dirigenziali n. 116 del 27.04.1999 e n. 40 del 15.03.2001 con le quali sono state istituite le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "S. Bernardino", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia,

vista la determinazione dirigenziale n. 280 del 09.11.2004 con la quale sono state rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 1157 del 23.12.2008 con la quale sono state rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2018;

vista l'istanza pervenuta il 17.10.2017 (prot. n. 37671/A1702A) del Signor Maurizio GRASSI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società Agricola Faunistico Venatoria S. Bernardino S.R.L.", concessionaria dell'Azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino", intesa ad ottenere il rinnovo della concessione della suddetta azienda e il rinnovo delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, sino al 31.12.2026;

preso atto che all'interno dell'azienda ricade una Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata IT1150010 "Garzaie Novaresi" e che, pertanto, in data 6 ottobre 2017 (prot. n. 23124/A1601A) è stata presentata al competente Settore Biodiversità e Aree Naturali, istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza inerente il rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria;

visto l'art. 43 comma 10 della L.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i., che dispone che l'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento e che la conclusione di tale procedimento costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento;

vista la Determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018 con la quale il Settore Biodiversità e Aree naturali, nell'esprimere giudizio positivo di Valutazione di Incidenza rispetto al rinnovo della concessione, ha posto la condizione che siano ridefiniti i confini dell'AATV "San Bernardino"

escludendo i territori ricadenti all'interno della ZPS IT1150010 "Garzaie Novaresi" e di modo che vi sia una distanza fra i confini dei due Istituti (ZPS e AATV) non inferiore a 1000 m;

vista la nota prot. n. 12310/A1702A del 18.04.2018 inviata al concessionario e da questi ricevuta il 23.04.2018, con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, al fine di formalizzare il provvedimento di rinnovo della concessione con le indicazioni contenute nella succitata determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018 e cioè riduzione della superficie aziendale con esclusione della ZPS nonché di un'area di confine non inferiore a 1000 m, ha comunicato al concessionario dell'AATV la necessità di produrre, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa:

- cartografia in duplice copia con l'indicazione dei nuovi confini;
- elenco delle particelle escluse dall'azienda;
- calcolo della superficie totale estromessa dall'AATV;

vista la nota in data 14.05.2018 assunta al prot. n. 14921/A1702A con la quale la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, ha comunicato che da parte del concessionario dell'AATV "San Bernardino" è stato proposto ricorso al TAR-Piemonte avverso la determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018 del Settore Biodiversità e Aree naturali e che la medesima Direzione ha ritenuto opportuna la costituzione in giudizio, stante la richiesta di annullamento, previa sospensione, di atti dell'Ente;

considerato che, a seguito del predetto ricorso, è stata assunta la determinazione dirigenziale n. 597 del 23.05.2018 di sospensione a tempo indeterminato del procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino" e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, in attesa della pronuncia dell'ordinanza del TAR-Piemonte sul ricorso presentato dal concessionario, dando atto che sarebbe stato riattivato il procedimento di rinnovo della concessione non appena fosse definito l'esito del suddetto ricorso, uniformandosi alle decisioni del TAR-Piemonte;

vista la nota in data 23.05.2018 assunta al protocollo n. 16299 del 25.05.2018, con la quale il concessionario ha comunicato la propria determinazione a non procedere nel ricorso al TAR-Piemonte per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1 del 02.01.2018 e di avere richiesto al proprio legale patrocinante di non procedere al deposito al TAR-Piemonte del ricorso, avviato con notifica alla Regione Piemonte e all'ISPRA ma non ancora depositato al Tribunale Amministrativo;

ritenuto, per quanto sopra, di revocare la determinazione dirigenziale n. 597 del 23.05.2018 per decadenza dei presupposti della sospensione del procedimento, dovuti al ricorso giurisdizionale al TAR-Piemonte;

vista la D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 41-4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di revocare la determinazione dirigenziale n. 597 del 23.05.2018 di sospensione a tempo indeterminato del procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino" e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Paolo BALOCCO

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Mauro LAVAGNO